



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO PRIMO.

Tassa sulle professioni, arti liberali, e sull'industria e commercio.

Art. 1.

Chiunque esercita una professione od arte liberale, industria, commercio, mestiere o vendita non espressamente eccettuati dalla presente Legge, dovrà essere munito di apposita patente per tale oggetto.

Le donne, non meno che gli uomini, sono obbligate a munirsi d'una patente; tuttavia le donne maritate, benché divise dal marito, non sono obbligate a munirsi d'una patente particolare distinta per le professioni che esercitano in comune coi loro mariti.

Le Società commerciali di qualunque specie dovranno pure essere munite di patente.

Art. 2.

Il dritto a percepirsi annualmente per ciascuna patente è determinato secondo la media del reddito dei tre anni precedenti a quello, nel quale ha luogo l'imposizione della tassa che ogni esercente ritrae dalla propria professione, commercio, industria, arte o mestiere, senza detrazione dell'interesse dei capitali impiegati in quelli, siano questi proprii dell'esercente, ovvero presi ad prestito.

Nel calcolo del reddito non entra il reddito presunto dei locali di proprietà del tassato.

Il dritto a percepirsi da quelli, l'esercizio dei quali non data da un triennio, sarà determinato secondo le norme indicate all'articolo ventidue.

Art. 3.

Sono esentati dall'obbligo di munirsi di patente:

1.° Tutti coloro che si dedicano all'industria agricola, per la raccolta, prima manipolazione e vendita dei prodotti e frutti dei terreni che loro appartengono, o vengono da essi coltivati, e per il bestiame che vi allevano, mantengono ed ingrassano.

2.° Tutte le persone addette all'immediato servizio delle Amministrazioni

pubbliche, per lo stipendio che sia minore di lire tremila, e figuri in uno dei Bilanci dello Stato.

3.° Le persone salariate o lavoranti a fattura, od a giornata nelle case o nelle botteghe, officine, e nei laboratoi di individui di loro professione, come altresì gli operai che lavorano nelle loro stanze, o presso i privati senza lavoranti, imprendizzi, fattorini, insegna, bottega o magazzino.

Non sono considerati quali lavoranti la moglie che lavora in aiuto del marito, né i figli anche ammogliati che lavorano col padre e colla madre, né un solo aiutatore, o bracciante necessario per l'esercizio della professione.

4.° I facchini, i barcaiuoli, i marinai.

5.° I venditori ambulanti per le vie e piazze, nei siti di passaggio, e sui mercati, di fiori, zolfanelli, esca e pietre focaie, scope, stuoie, canestri, statuette e figurine di gesso o plastica, di frutta, funghi, verdura, legumi, pesci, cacciagione, pollame, butirro, ova, latte, cacio, caciaiuole, ed altri minuti commestibili o rinfreschi.

I ciabattini, cenciaiuoli, arrotini, pettinatori e scardassieri ambulanti, i verniciatori di scarpe, i sarti rappezzatori, i calzolai ambulanti nelle campagne e senza bottega, i fabbricanti di reti per la pesca pure senza bottega o stabilimento, ed i fabbricati di zoccoli intieramente di legno.

Nulla è innovato relativamente alle patenti dei capitani e padroni di mare.

CAPO SECONDO.

Ammontare del diritto di patente.

Art. 4.

- omissis -

Art. 5.

Gli Avvocati, Causidici, Notai, Ingegneri, Architetti, Agrimensori, Estimatori, Liquidatori, Medici, Chirurghi, Farmacisti, Flebotomi e simili saranno assoggettati al pagamento dei diritti secondo le classi seguenti:

- omissis -

Art. 6.

Gli Impiegati non eccettuati dall'alinea secondo dell'articolo terzo sono sottoposti al dritto del due e mezzo per cento sui loro stipendi.

Essi però cesseranno dall'essere assoggettati al dritto di patente che sogliono corrispondere in occasione di nomina, di promozione o di aumento di stipendio.

Sono esclusi da queste disposizioni gli Impiegati, i quali sono attualmente soggetti alla ritenenza.

Art. 7.

Coloro che devono munirsi di patenti, il reddito dei quali non giunga alle lire mille, ma superi le cinquecento, pagheranno lire dieci.

Sono esenti dalla tassa coloro il reddito dei quali non superi le lire cinquecento.

Art. 8.

Il dritto di patente delle Società *anonime* è fissato al due per cento dell'ammontare del reddito dell'anno antecedente: sotto il nome di reddito sono compresi gli interessi dei capitali impiegati, i dividendi, e generalmente tutte le somme ripartite a qualsiasi titolo, quelle comprese destinate

all'accrescimento del capitale sociale, e del fondo di riserva.

Art. 9.

Ai commessi viaggiatori stranieri che non vendano al minuto sarà applicato, relativamente alla tassa di commercio e d'industria, lo stesso trattamento che verrà usato presato le nazioni cui appartengono ai commessi viaggiatori che vi concorrono.

Art. 10.

L'applicazione della tassa ai singoli esercenti si eseguisce col mezzo dei Verificatori e di apposite Commissioni.

CAPO TERZO.

Composizione delle Commissioni.

Artt. 11-23.

- omissis -

CAPO QUARTO.

Attribuzioni ed operazioni dei Verificatori.

Artt. 24-36.

- omissis -

CAPO QUINTO.

Delle Patenti.

Artt. 37-41.

- omissis -

CAPO SESTO.

Dell'esazione della tassa.

Artt. 42-45.

- omissis -

CAPO SETTIMO.

Disposizioni diverse.

Artt. 46-51.

- omissis -

Dat. Moncalieri addì 16 luglio 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.° GALVAGNO.

V.° ALFONSO LA MARMORA.

V.° COLLA.

C. CAVOUR.